

CONTROPROPOSTA DELLA FPCGIL DI ACCORDO INTEGRATIVO PER LA MOBILITA'.

Relazione

La nostra proposta si prefigge di mitigare gli effetti negativi che la riforma della geografia giudiziaria avrà sulla vita dei lavoratori coinvolti che, in alcuni casi, si troverebbero ad essere trasferiti a svariati chilometri dalla loro abitazione. Il fatto che la riforma sia stata fatta senza tenere conto delle infrastrutture territoriali rende ancora più gravi i danni che questi lavoratori subiranno: in molti casi infatti saranno costretti a utilizzare l'auto con conseguenti costi e di fatto una diminuzione del salario.

Per questo la FPCGIL ha cercato di elaborare una proposta che venga incontro il più possibile alle necessità dei lavoratori raccogliendo anche suggerimenti da parte degli stessi.

La nostra proposta si differenzia da quella dell'amministrazione in più di un punto, ma principalmente nel fatto di prevedere che in esito alle procedure di interpello relative ai posti vacanti venga consentita l'assegnazione in soprannumero per coloro che non si collocano in graduatoria utile fino alla prossima definizione delle piante organiche, con le quali sanare tutte le posizioni soprannumerarie.

Perché riteniamo che ciò sia fattibile? Le piante organiche che abbiamo oggi sono del tutto virtuali e ancor di più lo saranno a seguito degli accorpamenti. Se dopo gli interpelli si seguirà la previsione di legge si creeranno comunque situazioni di soprannumero, e allora tanto vale accontentare anche le ragioni dei lavoratori. Inoltre nelle more degli assestamenti non sarà possibile capire con immediatezza quale veramente sarà il fabbisogno degli uffici dopo la variazione del carico di lavoro conseguente agli accorpamenti. Per questi motivi non si capisce perché non si possa garantire a tutti i lavoratori coinvolti la scelta nell'ambito del proprio circondario e/o circondario limitrofo in modo da rendere meno dannoso il trasferimento. La scelta di bandire interpelli solo per i posti vacanti è gravemente limitativa e creerà un grosso scontento tra quelli che saranno tagliati fuori, per non parlare degli eventuali contenziosi. E' certamente interesse dell'amministrazione rendere questa operazione più indolore possibile in modo da evitare strascichi legali da parte dei lavoratori e garantire al più presto l'effettività del servizio.

Altra parte che differenzia la nostra proposta è l'annosa questione della sanatoria dei 'distaccati' alla quale l'Amministrazione sembra tenere più che ad ogni altra cosa. E' bene sapere che la mobilità è stata bloccata per anni, a parte l'interpello del 2007 bandito dalla scorsa amministrazione, e molti lavoratori da tempo attendono di poter almeno partecipare (qualcuno anche da oltre un decennio...) ad un interpello che li avvicini a casa; per questi motivi chi aveva dalla sua la legge 104 o l'art. 42 bis ha ottenuto un distacco in forza di queste leggi, ma si tratta solo

di un'esigua minoranza ovvero 372 lavoratori su 1706; gli altri sono distaccati 'a altro titolo'. Ora se si procedesse come vuole l'Amministrazione ad una 'sanatoria' di tutte queste persone il resto dei lavoratori di Italia vedrebbe nel prossimo interpello nazionale (che andrebbe bandito subito dopo le procedure distrettuali) sottratti circa 1300 posti (togliendo 104 e 42 bis che ne hanno diritto); sarebbe una grave discriminazione che comporterebbe come conseguenza una serie di ricorsi, non essendo questi distacchi coperti da una precedenza stabilita per legge. Noi crediamo che la annosa situazione di queste persone vada risolta ma in esito ad un interpello nazionale che comprenda tutti gli altri lavoratori, in modo che ci sia una sostanziale equità verso tutti i lavoratori. Nelle more di ciò chiediamo che a tutti questi lavoratori venga rinnovato il distacco.

Inoltre riteniamo che per gli uffici che continueranno ad esistere a carico dei comuni sarebbe complicato sostituire i lavoratori con altri pertanto, nell'ambito della compensazione della cosiddetta spending review, non sarebbe affatto strano che questi passassero nei ruoli del comune che si farà carico delle spese; a nostro avviso si tratterebbe comunque di una esigua minoranza.

Altra questione è quella di quei lavoratori che hanno gravi patologie invalidanti; questi lavoratori devono avere la precedenza assoluta per poter scegliere la sede e in alcuni casi, in mancanza di una sede raggiungibile agevolmente, devono poter scegliere anche di passare ad altra amministrazione.

Inoltre va considerata la questione di prevedere anche interPELLI intercompartimentali per favorire scambi anche da e verso altre amministrazioni; ci possono essere lavoratori di altre amministrazioni che vogliono trasferirsi nelle sedi accorpanti e che sono disponibili allo scambio con i lavoratori giudiziari.

C'è anche una parte relativa nella nostra proposta ai comandati presso i gdp che da anni svolgono l'attività nei nostri uffici; tali professionalità non possono essere a nostro avviso disperse e va prevista la possibilità che scelgano di passare o meno nei nostri ruoli.

La conclusione di tutte queste procedure deve essere a nostro avviso un grande interpello per la mobilità nazionale che permetta a tutti di poter ambire a un trasferimento; vi rammentiamo che dal 2008 l'accordo sulla mobilità risulta disatteso e non sono stati più banditi interPELLI.

A questo proposito chiediamo l'estensione dei benefici di cui al trasferimento d'ufficio (accordo mobilità art. 13 comma 4) a tutti i lavoratori che si trasferiranno a seguito della soppressione del proprio ufficio; ciò gli consentirà di partecipare subito dopo ad un interpello nazionale senza perdere il punteggio maturato in precedenza e senza vincolo di permanenza nella sede di 5 anni.

Di seguito forniamo la nostra proposta di articolato.

Art.1

Il presente accordo ha validità esclusivamente in relazione alla procedura conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 e non produce effetti al di fuori dei casi previsti nei

seguenti articoli. Restano pertanto ferme tutte le norme di cui all'accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario come disciplinate dall'accordo del 27 marzo 2007 che mantiene piena vigenza.

Art. 2.

Il personale delle sedi sopprimende-sezioni distaccate, Tribunali e Procure, uffici del Giudice di Pace - avrà la facoltà di partecipare ad interpello distrettuale per i posti vacanti degli uffici giudiziari nell'ambito del circondario di riferimento e nei circondari del distretto o per le sedi appartenenti a circondari limitrofi alla sede dell'ufficio soppresso.

a) Al fine dell'attuazione dell'interpello distrettuale i Presidenti delle Corti d'appello e i procuratori generali convocano congiuntamente in via preliminare le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative su base regionale e provinciale

b) al personale che partecipa all'interpello di cui al punto a) si estendono gli effetti della norma prevista dal comma 4 accordo sulla mobilità del personale giudiziario art 13. Ciò significa che il personale non avrà le limitazioni di permanenza nella sede in cui sarà trasferito di chi effettua il trasferimento a domanda. (*“La decisione relativa alla copertura del posto è comunicata ai dipendenti che potrebbero essere destinatari del provvedimento, al fine di acquisire l'eventuale disponibilità. La disponibilità manifestata implica accettazione del provvedimento, ma ne lascia inalterata la natura, senza trasformarlo in trasferimento a domanda. In caso di disponibilità manifestate in numero superiore ai posti da coprire, troveranno applicazione, nei limiti di compatibilità, i criteri di preferenza previsti per i trasferimenti a domanda.”*)

c) Ultimate le procedure di interpello distrettuale come disposte ai punti a) e b) il personale che non risulti utilmente collocato in graduatoria nell'ambito dei posti vacanti potrà fare istanza di assestamento presso uno degli uffici richiesti nella sede del circondario e/o circondari limitrofi e verrà collocato nell'organico di uno degli uffici indicati nella domanda anche in posizione soprannumeraria, riassorbibile con le successive vacanze, fino alla definizione delle nuove piante organiche con le quali tali posizioni verranno definitivamente sanate.

Art. 3

La stessa previsione di cui all'art. 2 si applica in via analogica al personale degli uffici del Giudice di Pace soppressi che potrà essere assegnato a domanda presso uno degli uffici del circondario ove ha sede l'ufficio soppresso e/o circondari limitrofi entrando a far parte dell'organico dell'ufficio di assegnazione anche in posizione soprannumeraria riassorbibile con le successive vacanze fino alla definizione delle nuove piante organiche con le quali tali posizioni verranno definitivamente sanate.

Art. 4.

Al personale giudiziario perdente posto assegnato ai giudici di pace che resteranno aperti perché in carico ai comuni di appartenenza è concesso il transito nei ruoli del comune che si farà carico del servizio.

Art. 5

In esito alle procedure di cui sopra nell'ambito di ogni circondario, di concerto con le OO.SS. territoriali e le altre Amministrazioni, si avviano interPELLI distrettuali su base provinciale intercompartimentali per consentire lo scambio da e con altre amministrazioni volto a consentire la collocazione territoriale più favorevole al personale perdente posto.

Art. 6

Il personale appartenente ad altre amministrazioni che operi in posizione di comando presso uffici del GdP e altri uffici soppressi può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria o scegliere di rientrare nell'amministrazione di appartenenza.

Art. 7

Esaurite le procedure di trasferimento del personale degli uffici soppressi l'Amministrazione procede immediatamente al bando dell'interpello nazionale nel rispetto dell'art. 2 accordo sulla mobilità del personale giudiziario del 27 marzo 2007 con precedenza rispetto ai bandi per la mobilità dall'esterno da altre amministrazioni e alla revisione delle piante organiche.

Art. 8

Al personale che si trovi alla data del bando degli interPELLI in distacco per motivi diversi da quelli coperti dalla legge 104 o art. 42 bis viene rinnovato il distacco sino al compimento di tutte le procedure summenzionate. La loro situazione potrà essere sanata nell'ambito di un interpello nazionale che contemperi le ragioni di chi attende il trasferimento da molti anni e di chi è distaccato e precario da molti altri.

Art. 9

Il personale che risulti in distacco presso uno degli uffici soppressi per i motivi di cui alla legge 104/92, in quanto titolare dei benefici della legge per se stesso o per avvicinamento o ricongiungimento a familiare disabile con handicap grave certificato dalla commissione competente, ovvero che risulti in distacco per applicazione della norma di cui all'art 42 bis Decreto legislativo 26 marzo n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, potrà essere collocato a domanda negli organici di altro ufficio pubblico del comune ove ha sede l'ufficio soppresso disponibile allo scambio di personale con l'amministrazione giudiziaria, ovvero

potrà partecipare agli interPELLI distrettuali al pari dei lavoratori titolari di posto nelle sedi sopprimende.

Art. 10

Il personale che risulti titolare di legge 104 e/o che abbia patologie gravemente invalidanti comprovate da debita certificazione, potrà essere collocato, a domanda, presso uffici di altra amministrazione della sede soppressa.

Art. 11

A seguito del perfezionamento di tutte le procedure summenzionate e comunque prima dell'emanazione delle nuove piante organiche l'Amministrazione, di concerto con le OO.SS. procederà all'asestamento del personale degli uffici nell'ambito della stessa sede (per definizione di sede si veda accordo mobilità del 2007). A tal fine in via preliminare verranno tenuti tavoli di contrattazione distrettuali e nazionali per individuare il fabbisogno degli asestamenti in ogni distretto e in ogni sede.

Art. 12.

Ai lavoratori coinvolti nelle procedure di trasferimento a seguito della legge 14 settembre 2011 verrà assegnato un contributo forfettario per il disagio per il trasferimento equiparato all'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 21 della legge n. 836/73. Tale indennità verrà finanziata con i risparmi di gestione conseguenti alla riforma, da quantificare entro dicembre 2013, e che verranno assegnati in parte congrua al FUA per la copertura di tale indennità.